



Norme di Partecipazione

Stagione sportiva 2016/2017



SCONTO 20%
su tecnico

SCONTO 10%
su fashion

Monsummano Terme M2 Sport srl - Via C. Battisti, 31
51015 Monsummano Terme (PT) - Tel. 0572.030164



m2sport.srl@virgilio.it



Legea Point Monsummano

PUNTO COPPE

di Anna Bartolini



PREMIAZIONI SPORTIVE ●
COPPE - MEDAGLIE - TARGHE ●
INCISIONI DI OGNI TIPO ●

Via Francesca 41 - Alberghi di Pescia - Pescia (PT)
Tel/Fax 0572.452894 - Email: anna.bartolini1@virgilio.it

Art. 1 - CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI

L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dalla A.S.D. CalcioMania 2013 NON PUO' ESSERE INVOCATA A NESSUN EFFETTO.

Art. 2 - COMUNICATO UFFICIALE

Tutti i provvedimenti si presumono CONOSCIUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE sull'organo ufficiale, se non comunicati ufficialmente dalla A.S.D. CalcioMania 2013 tramite mezzo ritenuto idoneo allo scopo e sono immediatamente esecutivi anche se contro di essi sia stato presentato ricorso. La comunicazione sarà a disposizione delle squadre sul sito Internet entro 2 (due) giorni dalla data di disputa della gara, e comunque, non oltre il sabato relativo alla settimana della disputa della giornata di gara. La Commissione Giudicante si riunisce ogni sabato.

Per la stagione 2016/2017 l'organo ufficiale sarà il sito Internet www.calciomania2013.com, mentre il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il sabato sul sito www.calciomania2013.com e sarà inviato via email a tutte le società partecipanti al campionato.

Art. 3 - PUNTUALITA' PAGAMENTI

Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA' (per esigenze fiscali amministrative) nei pagamenti delle quote di iscrizione - cauzione - diarie arbitrali - multe ecc.

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze, verrà applicata la norma del prelievo coattivo così come previsto dall'art. 42 delle Norme di Partecipazione. Il prelievo coattivo può essere adottato dalla A.S.D. CalcioMania 2013 tramite l'arbitro o tramite il responsabile del campo prima dell'inizio della gara. La richiesta avviene tramite comunicazione da parte della A.S.D. CalcioMania 2013.

IL MANCATO PAGAMENTO O IL RIFIUTO DELLO STESSO da parte della squadra impone all'arbitro l'obbligo di non dare inizio alla gara. Trascorsi i 10 minuti regolamentari di attesa la squadra sarà considerata rinunciataria alla gara con le dovute conseguenze previste dalla Giustizia Sportiva (perdita della gara, penalizzazione in classifica e € 40 di ammenda).

Art. 4 - SQUALIFICHE

I giocatori colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate, dovranno scontare la sanzione nelle SUCCESSIVE GIORNATE DI PROGRAMMAZIONE (sono considerati anche eventuali recuperi).

Esempio

Consideriamo per esempio il seguente calendario della società ROSSI F.C.:

Giornata 15 ----- Lunedì 2 Febbraio ROSSI F.C. - ATL. GIALLI

Giornata 16 ----- Lunedì 9 Febbraio REAL BLU - ROSSI F.C.

Recupero della Giornata 8 ----- Mercoledì 11 Febbraio BLU PRUSSIA – ROSSI F.C.

Giornata 17 ----- Martedì 17 Febbraio ROSSI F.C. - EVER GREEN

- Supponiamo che nella giornata 15 il giocatore PAOLO ROSSI della squadra ROSSI F.C. venga espulso e poi squalificato per 2 giornate, come si legge sul CU uscito sabato 7 Febbraio. Dovrà quindi saltare le successive 2 partite, quella della giornata 16 e il recupero della giornata 8, mentre potrà prendere parte alla gara nella giornata 17.
- Supponiamo che nella giornata 16 il giocatore PAOLO ROSSI della squadra ROSSI F.C. venga espulso. Dovrà saltare AUTOMATICAMENTE il recupero della giornata 8 anche se il CU non è ancora stato pubblicato.
- Supponiamo che nella giornata 16 il giocatore PAOLO ROSSI della squadra ROSSI F.C. venga ammonito e si trovava in situazione di diffida. Potrà disputare il recupero della giornata 8 perché la squalifica per somma di ammonizioni scatta nel momento in cui il CU è pubblicato.

Il giocatore che abbia raggiunto la **TERZA ammonizione** sconterà una giornata di squalifica.

Le ammonizioni semplici decadranno solo se scontata la squalifica per somma di ammonizioni; squalifiche per altri motivi non annullano le ammonizioni precedenti.

Ricordiamo a tutte le squadre che è propria cura tenere sotto controllo le ammonizioni relative ai propri giocatori.

Art. 5 - TUTELA SANITARIA

Le squadre potranno schierare in gara solo gli Atleti, che abbiano ottenuto la certificazione medica richiesta dalle norme vigenti e il Presidente/Responsabile si impegna a conservare in archivio la certificazione medica sopra menzionata di ogni atleta tesserato per la squadra che rappresenta e di renderla disponibile ogni qualvolta fosse necessario.

Le squadre, nella persona del Presidente/Responsabile sono le uniche responsabili di eventuali inadempimenti in materia di tutela sanitaria dei propri atleti. Il Presidente/Responsabile di ciascuna società garantisce la veridicità delle certificazioni esonerando A.S.D. CalcioMania 2013 da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - SVINCOLI

I tesserati possono ottenere lo svincolo per:

- Rinuncia del tesserato prima di aver giocato con la squadra da cui vuole svincolarsi.
- Per rinuncia della squadra, la quale per iscritto, tramite e-mail, deve dichiarare alla A.S.D. CalcioMania 2013 la rinuncia volontaria al giocatore in oggetto.

Qualora per un qualsiasi motivo sorgessero contrasti tra i tesserati e la squadra sarà l'A.S.D. CalcioMania 2013 ad assumersi l'onere di decidere in merito alla controversia. Non sono ammessi svincoli dopo che si siano giocati i 2/3 di campionato.

Art. 7 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI

La classifica è stabilita a punti:

- VITTORIA = 3 punti
- PAREGGIO = 1 punto
- SCONFITTA = 0 punti

Dovendo stabilire una graduatoria in caso di due squadre a parità di punti, si applicherà il seguente criterio:

- 1) scontri diretti (punti);
- 2) miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) miglior classifica disciplina generale;
- 4) miglior differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti realizzate in classifica generale;
- 6) in caso di persistente parità si procederà al sorteggio alla presenza dei capitani delle formazioni interessate.

Dovendo stabilire una graduatoria in caso di parità tra tre o più squadre a parità di punti, si applicherà il seguente criterio:

- 1) classifica avulsa (punti nella speciale classifica relativa agli scontri diretti tra le squadre coinvolte);
- 2) differenza reti negli scontri diretti (relativa agli scontri diretti tra le squadre coinvolte);
- 3) miglior classifica disciplina generale;
- 4) miglior differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti realizzate in classifica generale;
- 6) in caso di persistente parità si procederà al sorteggio alla presenza dei capitani delle formazioni interessate.

Dovendo effettuare dei ripescaggi in una competizione con classifica a gironi tra due o più squadre di gironi diversi, si applicherà il seguente criterio:

- 1) punti in classifica;
- 2) differenza reti;
- 3) miglior classifica disciplina della competizione;
- 4) maggior numero di reti realizzate;
- 5) minor numero di reti subite;
- 6) in caso di persistente parità si procederà al sorteggio alla presenza dei capitani delle formazioni interessate.

Dovendo effettuare dei ripescaggi in una competizione a eliminazione diretta, si applicherà il seguente criterio:

- 1) differenza reti (sarà considerata migliore delle escluse la squadra eliminata ai calci di rigore; in caso non si verifichi questa eventualità, si considererà il risultato al fischio finale);
- 2) maggior numero di reti realizzate;
- 3) miglior classifica disciplina generale.

Art. 8 - FACOLTA' DELLA A.S.D. CALCIOMANIA 2013

La A.S.D. CalcioMania 2013 può in ogni momento disporre modifiche e variazioni che si rendano, a suo insindacabile giudizio, necessarie allo svolgimento delle attività a comunicazioni già inserite sul sito, sia telefonicamente, sia via email.

Art. 9 - DOCUMENTI UFFICIALI

Sono considerati documenti ufficiali per la Giustizia Sportiva:

- referto arbitrale;
- referto osservatore dell'Associazione;
- referto osservatore arbitrale;
- comunicati ufficiali;
- documenti ufficiali di autorità civili;
- filmati e registrazioni.

Art. 10 - CAMPI E ORARI DI GIOCO

Le gare dovranno essere disputate nelle date e negli orari stabiliti dalla A.S.D. CalcioMania 2013 e riportati sul sito Internet; richieste di rinvio da parte delle squadre potranno essere presi in considerazione se presentati almeno 10 giorni prima della disputa della gara. La richiesta dovrà essere effettuata in forma scritta (e-mail). Non saranno accettate richieste telefoniche; stessa prassi deve usarsi per le richieste di cambio d'orario. Saranno consentiti spostamenti solo se la partita verrà disputata nella stessa settimana di calendario ufficiale e previa accettazione della squadra avversaria.

I giorni di gara saranno dal lunedì al venerdì; gli orari di gara dovranno essere compresi dalle ore 20.30 (orario minimo) alle ore 22.30 (orario massimo).

Nel caso in cui una squadra provveda a formulare richiesta di spostamento di una gara da disputarsi sul suo campo di casa con 10 giorni di anticipo sul previsto svolgimento, non ricade sulla squadra stessa alcun obbligo se non quello di avvertire tempestivamente A.S.D. CalcioMania 2013 sul cambiamento di giorno/orario; nel caso la gara oggetto di richiesta di spostamento sia da disputare in trasferta, la squadra richiedente dovrà preventivamente informarsi sulla disponibilità alla variazione di calendario della squadra ospitante.

Resta inteso che le spese relative allo spostamento del campo (annullamento del campo designato e prenotazione e pagamento di quello nuovo) e le responsabilità (reperimento del campo, comunicazione all'A.S.D. CalcioMania 2013 e agli avversari) sono a carico della squadra che ha richiesto lo spostamento.

Le modifiche sostanziali di calendario saranno accettate solo per validi e comprovati motivi.

Per salvaguardare la regolarità del campionato non è possibile lo spostamento delle partite in calendario trascorsi i 2/3 di campionato.

La responsabilità di avvisare le squadre avversarie della modifica del calendario sarà a carico della squadra ospitante. È facoltà dell'A.S.D. CalcioMania 2013 addebitare alle squadre richiedenti la somma di € 10 quale contributo spese.

NON SONO AMMESSE DEROGHE AL PRESENTE ARTICOLO.

Art. 11 - INFORTUNI E ASSICURAZIONI

Le squadre e i propri tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento fruiscono di una copertura assicurativa. La A.S.D. CalcioMania 2013 è responsabile a fronte delle squadre e dei tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione automatica contenuta nel certificato di adesione e nella tessera.

È necessario che a ogni infortunio le squadre compilino la necessaria documentazione (modulo di denuncia infortunio) e provvedano a inviarlo all'indirizzo indicato sul modulo stesso entro 3 giorni dalla data dell'infortunio. Squadre e tesserati possono contrarre privatamente delle polizze assicurative.

Art. 12 - PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIOCO

Sono ammesse sul terreno di gioco, oltre ai giocatori di riserva (7 per il calcio a 5 e per il calcio a 7, 6 per il calciotto), che devono sostare in tenuta di gioco seduti in panchina senza passeggiare lungo la linea del campo di destinazione, n°3 dirigenti. È consentito l'ingresso in campo al medico sociale o assimilato purché accompagnato da tessera che ne certifichi la qualifica.

Art. 13 - IMPRATICABILITA' DI CAMPO

Il giudizio sull'impraticabilità del campo per intemperie o per altra causa è di ESCLUSIVA competenza dell'arbitro designato. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla identificazione dei giocatori, ma comunque resta tutto affidato al suo insindacabile giudizio. Sarà al tempo stesso tenuto in considerazione anche il giudizio del gestore del campo.

La A.S.D. CalcioMania 2013 ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere sui campi la cui impraticabilità o indisponibilità debitamente accertata direttamente, sia tale da non permettere comunque la disputa della gara stessa. Qualora le due società volessero disputare la partita nonostante le condizioni avverse e il giudizio negativo dell'arbitro e del gestore del campo, si impegnano con dichiarazione scritta a sollevare il direttore di gara, il gestore del campo e l'A.S.D. CalcioMania 2013 da ogni responsabilità.

Art. 14 - CAMBIO DELLE MAGLIE

Spetta alla squadra ospitante o comunque alla prima nominata, cambiare la propria maglia in caso di stesso colore. La squadra ospitata o seconda nominata conserverà i propri colori sociali.

Art. 15 - PALLONI DI GARA

La squadra prima nominata dovrà mettere a disposizione del direttore di gara DUE PALLONI UFFICIALI, la seconda nominata UNO. Sarà cura del direttore di gara comunicare alla segreteria l'osservanza del presente articolo. La regola non rispettata prevede un primo richiamo ufficiale e poi, in caso di ulteriore inadempienza, una sanzione di € 5.

Art. 16 - TEMPI DI GARA E RINUNCE

I tempi di gara sono fissati in 25 minuti per tempo con intervallo di 5 minuti. Il tempo massimo di attesa per la presentazione delle squadre in campo è fissato nella durata di 10 MINUTI, intendendo con questi la presenza sul rettangolo di gioco. Le squadre che non si presenteranno entro tale termine, saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti.

Le ammende per rinuncia non preavvisata alla gara sono definite in modo vincolante secondo quanto segue:

1° rinuncia: € 50 e richiamo ufficiale da parte dell'organizzazione;

2° rinuncia: € 75;

3° rinuncia: € 100 più l'esclusione dal campionato con la perdita della cauzione e delle somme a qualsiasi titolo versate.

Le ammende saranno detratte dalla cauzione; in caso di esaurimento fondi, la squadra sarà tenuta a versare una nuova cauzione.

Art. 17 - DISTINTA GIOCATORI

Per tutte le squadre sono a disposizione, scaricabili gratuitamente dal sito internet, le distinte di gara le quali dovranno essere compilate correttamente, senza cancellature o freccette direzionali varie. Ogni squadra deve presentare all'arbitro due distinte.

È fatto obbligo alle squadre di presentare solo ed esclusivamente le distinte ufficiali della A.S.D. CalcioMania 2013. Le distinte di gara dovranno essere presentate all'arbitro almeno 10 minuti prima dell'ora stabilita per l'inizio della gara.

La presente regola non rispettata prevede una sanzione di € 5.

Si rammenta alle squadre che qualora risultassero in distinta dei dirigenti o giocatori non aventi diritto alla partecipazione alla gara nei confronti della squadra e degli stessi, verranno presi i provvedimenti previsti dal regolamento di Giustizia Sportiva.

Per poter partecipare a una gara, ogni calciatore deve obbligatoriamente presentare all'arbitro la propria tessera della A.S.D. CalcioMania 2013 o, in mancanza di questa, un proprio documento d'identità in corso di validità. In mancanza di questi il calciatore non potrà partecipare all'incontro (a meno che non venga riconosciuto personalmente dall'arbitro o grazie al riconoscimento e conseguente autorizzazione di un delegato dell'Associazione, in taluni casi è possibile la partecipazione tramite l'utilizzo di dispositivi informatici che ne consentano il riconoscimento).

Art. 18 - PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE

Se all'ora ufficiale dell'inizio della gara l'arbitro designato non fosse presente sul campo, le due squadre dovranno attenderlo sul campo per un periodo pari al tempo di attesa previsto per la gara: 10 minuti. Oltre tale termine le due squadre avranno la facoltà di disputare la gara mediante sostituzione dell'arbitro accettando tramite dichiarazione scritta una persona terza, anche facente parte di una delle due società, in qualità di direttore di gara. In caso di mancato accordo fra le due squadre la gara si intende differita e verrà recuperata in data da destinarsi decisa dalla A.S.D. CalcioMania 2013.

Art. 19 - ASSISTENZA AI DIRETTORI DI GARA

Le squadre dovranno impegnarsi affinché gli arbitri siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa ledere l'autorità, il decoro e il prestigio. Devono proteggerli prima, durante e dopo la gara per permettere loro di svolgere il compito con serenità e completa sicurezza.

Alla protezione dell'arbitro deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la squadra ospitata. La società ospitante è altresì responsabile dei comportamenti delle persone presenti a bordo campo e dei tifosi al seguito.

Art. 20 - RITIRO DAL CAMPIONATO

Se per una qualsiasi ragione una squadra dovesse ritirarsi dal campionato, la stessa perderebbe il diritto alla restituzione della cauzione e a qualsiasi altra somma già versata.

- Se il ritiro avviene prima della fine del girone di andata tutti gli incontri della suddetta squadra verranno considerati nulli; non verrà tenuto conto del risultato del campo, verranno annullati i marcatori e mantenuti i provvedimenti disciplinari. La classifica del girone sarà quindi riformulata.

- Se il ritiro avviene dopo la fine del girone di andata verranno considerati validi i risultati conseguiti nello stesso girone di andata, mentre quelli del girone di ritorno saranno considerati nulli.

- Se il ritiro avviene prima che siano state disputate le ultime 5 partite di campionato, alle squadre che dovranno incontrare la formazione ritirata verrà assegnata la vittoria a tavolino per 5-0.

Art. 21 - NUMERO INSUFFICIENTE GIOCATORI

Qualora una squadra si presentasse in campo con un numero inferiore a 3 giocatori per il Calcio a 5, a 5 giocatori per il Calcio a 7, e 6 giocatori per il Calciotto, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e la squadra sarà considerata rinunciataria alla stessa con le conseguenze disciplinari del caso.

Qualora durante una gara in corso una squadra dovesse rimanere con un numero inferiore a 3 giocatori per il Calcio a 5, a 5 giocatori per il Calcio a 7, e 6 giocatori per il Calciotto per qualsiasi motivo (infortunio, espulsioni, ecc.), l'arbitro decreterà la fine della gara, spetterà poi al Giudice Sportivo prendere le decisioni di merito.

Art. 22 - AGGRAVAMENTO SANZIONI

La squadra, il dirigente, il giocatore o il tesserato in genere, che dopo aver subito una sanzione disciplinare per una qualsiasi violazione ai regolamenti, ne commette altre della stessa natura o comunque dovesse tenere un comportamento offensivo, intimidatorio o minaccioso o comunque violento verso arbitri, dirigenti dell'Associazione o altri tesserati in genere, è passibile di un aggravamento della pena.

Qualsiasi comportamento/dichiarazione/affermazione (offese, minacce, diffamazione, ecc.) messo in atto/reso da un tesserato di ASD CalcioMania 2013 che sia lesivo dell'immagine dell'Associazione e/o di altri tesserati (siano essi dirigenti o calciatori) attraverso giornali, Tv, Internet, Facebook, Twitter o altro potrà portare alla squalifica del soggetto che ne sia autore.

Art. 23 - VISITE MEDICHE

Per il tesseramento dei giocatori è fatto obbligo alle squadre di ottemperare a quanto disposto dalla legge n°91 del 23-03-1981 e dal D.M. 18-02-1982 e successive modifiche riguardante le norme della tutela sanitaria relativa alle attività agonistiche che prevede un certificato di idoneità sportiva rilasciato da uno dei Centri di Medicina dello Sport. Il legale rappresentante della squadra deve depositare in A.S.D. CalcioMania 2013 una dichiarazione sottoscritta in cui dichiara sotto la sua responsabilità, che la legge è stata soddisfatta da tutti i tesserati.

ASD CalcioMania 2013 raccomanda vivamente a tutti i calciatori che prenderanno parte alla stagione sportiva 2014-2015 di effettuare la visita medica di idoneità all'attività sportiva agonistica e a consegnare il relativo certificato (anche in copia) insieme alla documentazione necessaria per il tesseramento. Alla scadenza del certificato medico è fatto obbligo di sostituirlo con quello nuovo.

ASD CalcioMania 2013 ricorda altresì che la falsificazione del certificato medico è penalmente perseguibile e rende nulla la convenzione assicurativa.

Art. 24 - RECLAMI

I reclami riguardanti la presenza in campo di calciatori squalificati o non tesserati o per errore tecnico, dovranno essere preannunciati con riserva scritta consegnata all'arbitro a fine gara e confermati mediante presentazione o invio (via e-mail) di ricorso scritto il primo giorno non festivo susseguente alla gara cui si riferisce.

Il ricorso scritto deve essere indirizzato alla Commissione Disciplinare. La squadra avversaria avrà tempo 72 ore dalla pubblicazione del reclamo sul tabellino della gara nella sezione "Dettaglio partita" per presentare le sue contro deduzioni.

Se non saranno rispettate scrupolosamente queste norme, i reclami verranno respinti per vizio di forma e verrà incamerata la tassa reclamo che dovrà essere acclusa al reclamo stesso. Qualora si preannunciasse il reclamo in qualsiasi forma (riserva scritta - email) avverso la disputa di una gara e NON si desse seguito alla procedura prevista di cui sopra, il reclamo verrà considerato RITIRATO e verrà addebitata la relativa tassa.

Le tasse per la presentazione di un reclamo vengono così stabilite:

1° istanza ... 15 €

2° istanza ... 25 €

Per i tornei a breve durata valgono i tempi stabiliti nei regolamenti dei tornei stessi. Negli eventuali spareggi dei campionati i reclami dovranno essere preannunciati per iscritto entro trenta minuti dalla fine della gara (una copia all'arbitro con allegata la tassa reclamo, una copia alla squadra avversaria consegnata e controfirmata dall'arbitro; entro le 24 ore successive dovrà essere presentata la documentazione necessaria comprovante la materia del reclamo).

Questa procedura deve essere seguita alla lettera. **NON SONO AMMESSE DEROGHE.**

Art. 26 - PAGAMENTI

Nella quota di iscrizione sono comprese: iscrizione e spese di gestione.

- Il pagamento della quota di iscrizione, del tesseramento e della cauzione (che a fine campionato verrà restituita per intero salvo detrazioni per ammende) dovrà essere fatto al momento dell'iscrizione al campionato.
- Il pagamento delle diarie arbitrali dovrà essere versato all'impianto dove si disputa la gara.

Art. 27 - ISCRIZIONE DELLE SQUADRE

L'iscrizione delle squadre permette a queste ultime di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dagli Organi Direttivi.

L'iscrizione si presume accolta qualora, decorsi 10 giorni, la domanda stessa non sia stata rifiutata dagli Organi predisposti all'uopo. Il rifiuto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato alla squadra per iscritto e motivato.

Art. 28 - LEGALE RAPPRESENTANZA

La legale rappresentanza della squadra compete a ogni effetto al Dirigente responsabile e al capitano.

Art. 29 - DOCUMENTAZIONE / TESSERAMENTO ATLETI

La completezza dei documenti di iscrizione vincola l'ammissione al campionato per un giocatore.

Sono necessari a questo fine il modulo d'iscrizione, compilato in ogni sua parte, una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, due foto formato tessera.

Si raccomanda a tutti i responsabili di squadra il reperimento della documentazione personale di ogni giocatore prima dell'inizio del campionato.

La scadenza dei termini per il tesseramento dei calciatori per tutte le competizioni organizzate ad A.S.D. CalcioMania 2013 è 2/3 di campionato, salvo diversa comunicazione ufficiale dell'Associazione.

L'età minima per il tesseramento è il compimento del sedicesimo anno di età. Per gli atleti minorenni, la necessaria documentazione (scheda di iscrizione, copia del documento di identità in corso di validità, 2 foto formato tessera) deve essere completata con la consegna di:

- autorizzazione scritta al tesseramento e alla partecipazione al campionato organizzato da A.S.D. CalcioMania 2013 da parte di un genitore o di chi ne fa le veci;
- copia del documento di identità in corso di validità del genitore (o di chi ne fa le veci) che rilascia la suddetta autorizzazione.

Art. 30 - REVOCA DEL TESSERAMENTO

Solamente per la partecipazione all'attività sportiva il tesseramento può essere revocato e annullato dalla A.S.D. CalcioMania 2013 per accertata irregolarità che ne determina l'illegittimità.

Art. 31 - ESCLUSIONE DELLE SQUADRE

L'esclusione della squadra può essere deliberata dagli organi Direttivi per:

- comportamento contrastante con lo Statuto e i regolamenti della A.S.D. CalcioMania 2013;
- mancato pagamento della quota associativa;
- mancato pagamento delle quote indicate all'art. 26 delle presenti Norme di Partecipazione.

Art. 32 - ORDINE PUBBLICO

Le squadre prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico anche su campi diversi dal proprio. Le squadre dovranno usare tutti i provvedimenti che si rendano necessari compresa la richiesta della Forza Pubblica qualora sia necessario.

L'inadempienza di quanto sopra sarà punita con le sanzioni previste per gli adempimenti formali, se non risultano accertate responsabilità di maggiore gravità per le quali le squadre siano passibili di ulteriori sanzioni.

Art. 33 - REGOLAMENTI TECNICI

Come regolamento tecnico del calcio a cinque è adottato quello emanato dalla **F.I.G.C. - Divisione calcio a 5 - edizione 2014**, con le modalità di applicazione stabilite dal Comitato Direttivo della A.S.D. CalcioMania 2013.

La A.S.D. CalcioMania 2013 può adottare norme e regolamenti sperimentali diversi per manifestazioni sportive o campionati gestiti in proprio. Si ricorda che, in deroga al suddetto regolamento:

- i tempi di gioco sono di 25 minuti (e non 20 minuti effettivi come da regolamento FIGC)

Art. 34 - ILLECITO SPORTIVO

Rispondono di illecito sportivo: le squadre, i dirigenti, i tesserati i quali compiano o permettano atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o atti che possano inficiare il campionato. Le squadre e i loro tesserati hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla A.S.D. CalcioMania 2013 quanto in loro sapere direttamente o indirettamente.

L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito è punita con le sanzioni previste dal regolamento di disciplina. La A.S.D. CalcioMania 2013 può comunque intervenire d'ufficio qualora venisse a conoscenza di fatti, anche se non denunciati da squadre o tesserati, mentre per la partecipazione alle gare di giocatori non aventi diritto, perché squalificati, è la squadra danneggiata che deve esporre reclamo scritto entro i termini previsti dall'art. 24.

Art. 35 - COMPORTAMENTI TESSERATI E SQUADRA

Le squadre sono ritenute responsabili per i comportamenti dei propri tesserati e dei propri sostenitori sul campo proprio e sugli altri campi, a titolo di responsabilità soggettiva. Le squadre e quindi i loro legali rappresentanti sono responsabili oltre alle infrazioni dei propri tesserati, dei danni da questi ultimi commessi a titolo di dolo alle persone e alle cose durante e alla fine delle gare.

I tesserati rispondono direttamente delle infrazioni al regolamento e potrebbero essere chiamati a rispondere dei reati previsti dal C.P. vigente, commessi contro altri tesserati o componenti gli organi della A.S.D. CalcioMania 2013 ivi compresi i quadri arbitrali.

Nel caso in cui tali comportamenti e infrazioni diano luogo a un procedimento civile o penale, i soggetti interessati sono sospesi dall'attività fino alla sentenza.

Art. 36 - INTERRUZIONE GARA O PROSECUZIONE PRO-FORMA

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando si verificano fatti che a suo giudizio sono pregiudizievoli alla incolumità propria e dei giocatori, comunque tali da non permettere di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa l'arbitro può continuare la gara "pro - forma" per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È facoltà dell'arbitro astenersi dal dare inizio alla gara o far proseguire la stessa qualora si siano introdotte nel terreno di gioco persone estranee e non legittimate a esservi.

Art. 37 - PUNIZIONE SPORTIVA

La squadra o le squadre responsabili anche oggettivamente DI FATTI CHE ABBIANO INFLUITO sul regolare svolgimento o che abbiano impedito la regolare effettuazione di una gara subiscono la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-5 per il Calcio a 5 e 0-4 per il Calcio a 7 e Calciotto o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a essa più favorevole.

Il risultato della punizione sportiva è da considerarsi utile nel computo delle reti per la formazione della classifica.

Quando in una gara si siano svolti fatti non classificabili con quanto previsto con gli articoli del presente regolamento, spetta agli Organi Disciplinari della A.S.D. CalcioMania 2013 stabilire se e in quale misura possano aver influito sul regolare svolgimento della gara, in tal caso possono essere presi provvedimenti diversi dalla punizione sportiva, ivi compresa la ripetizione della gara.

Un calciatore squalificato che partecipa a un incontro in qualità di giocatore fa subire alla sua squadra la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 per il Calcio a 5 e 0-4 per il Calcio a 7 e Calciotto (a seguito di un ricorso). Ribadiamo ancora l'importanza dell'Art.4 delle presenti Norme di Partecipazione.

Analogamente, un calciatore non tesserato per la A.S.D. CalcioMania 2013 che partecipa a un incontro in qualità di giocatore fa subire alla squadra con la quale ha giocato la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 per il Calcio a 5 e 0-4 per il Calcio a 7 e Calciotto a seguito di un ricorso (salvo tesserato "al volo")*.

Un calciatore squalificato che partecipa a un incontro in qualità di dirigente non fa subire alla sua squadra la sconfitta a tavolino ma incorre nel raddoppio della squalifica personale.

*Tesseramento al volo: è consentito a una squadra, fino a che non sia scaduto il termine dei due terzi di campionato, inserire nella rosa nuovi calciatori anche il giorno stesso in cui si disputa una gara di campionato. Lo stesso, una volta inserito nella rosa della squadra, sarà considerato un tesserato a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Il campionato è aperto a tutti gli associati all'A.S.D. CalcioMania 2013. Sono ammessi i tesserati F.I.G.C. per la stagione 2016-2017, con le seguenti limitazioni: non possono giocare in campionato i tesserati F.I.G.C. di società che partecipano alle categorie Calcio a 11 F.I.G.C. dalla Serie A alla Seconda Divisione compresa e Calcio a 5 F.I.G.C. Serie A/1 o A/2. Sono esclusi da questa limitazione gli atleti che giocano nel settore giovanile di queste società, purché non registrino una presenza in prima squadra.

A.S.D. CalcioMania 2013 non procede d'ufficio nel controllo della categoria in cui militano gli atleti tesserati F.I.G.C.: il procedimento di verifica verrà attivato solamente in seguito a regolare ricorso.

La squadra che presenta il reclamo dovrà provare l'appartenenza del giocatore/dei giocatori oggetto del ricorso a una delle categorie F.I.G.C. sopra menzionate presentando la relativa documentazione: file, siti internet, articoli di giornale, dichiarazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ecc.

La Commissione Disciplinare esaminerà l'idoneità della documentazione a dimostrare l'illecito: la squadra che subisce il ricorso ha 48 ore di tempo dalla data di pubblicazione del reclamo stesso sull'organo ufficiale (www.calciomania2013.com) e sul Comunicato Ufficiale per presentare l'eventuale controricorso.

Nel caso in cui il ricorso venga accolto dalla Commissione Disciplinare, la squadra resasi responsabile del comportamento illecito subirà la sconfitta a tavolino (0-5 per il Calcio a 5 e 0-4 per il Calcio a 7 e Calciotto) nella partita oggetto del reclamo e il calciatore/i calciatori in difetto saranno esclusi dal campionato.

Art. 38 - SANZIONI A CARICO DELLA SQUADRA

Le squadre che si rendono responsabili delle violazioni dei regolamenti ivi compresi gli obblighi di natura economica, sono punibili secondo la gravità dei fatti:

- 1) ammonizioni o deplorazione;
- 2) ammende;
- 3) ammende con diffida;
- 4) esclusione dal campionato o torneo e confisca della cauzione;
- 5) non ammissione alla partecipazione a tornei o campionati o manifestazioni varie;
- 6) la punizione sportiva della perdita delle gare.

Art. 39 - SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

I dirigenti e i giocatori che si rendono responsabili della violazione dei regolamenti sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi:

- 1) ammonizione;
- 2) ammonizione e diffida;
- 3) squalifica per una o più giornate;
- 4) squalifica a tempo.

Art. 40 - SOSPENSIONE CAUTELARE

La Commissione Disciplinare può disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività di tesserati nei confronti dei quali sia in corso di espletamento un procedimento disciplinare.

Qualora avvengano dei fatti per cui l'arbitro non riesca a individuare il o i colpevoli, è facoltà degli organi disciplinari sospendere il Capitano della squadra fino a quando non verrà fornito dalla Squadra il nome o i nomi dei colpevoli.

La sospensione cautelare ha la durata massima di 30 giorni.

Art. 41 - ENTITA' DELLE SANZIONI

L'entità delle squalifiche, inibizioni, sospensioni o ammende, viene decisa di volta in volta, in relazione alla gravità dei fatti, dal G.S.

Sono sanzionati con ammenda:

- Squalifica a tempo (dirigenti) Ammenda € 25
- Squalifica a tempo (giocatori) Ammenda € 50

Le ammende saranno detratte dalla cauzione; in caso di esaurimento fondi, la squadra sarà tenuta a versare una nuova cauzione.

Art. 42 - PRELIEVO COATTIVO

Per le squadre inadempienti economicamente, sia per i pagamenti delle quote di iscrizione, sia per la quota cauzionale, sia per i pagamenti delle ammende o pagamenti di qualsiasi altra natura, sarà adottato dalla A.S.D. CalcioMania 2013 il prelievo coattivo prima dell'inizio della gara. Il rifiuto della squadra di ottemperare alla richiesta impone all'arbitro l'obbligo di non dare inizio alla gara con la conseguenza di ritenere la squadra rinunciataria alla partita a tutti gli effetti.

Art. 43 ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale:

- il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate dovrà scontare la squalifica nelle gare ufficiali del campionato, le sanzioni si considerano scontate solo nelle gare che hanno consentito un risultato atto a smuovere la classifica e che non siano state annullate in seguito a decisioni degli organi disciplinari;

- si considerano "gare che hanno avuto effetto ai fini della classifica" anche le partite la cui vittoria sia stata assegnata a tavolino;

- non può essere ritenuta scontata la squalifica di un tesserato quando la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria a una gara.

- le sanzioni di squalifica o inibizione per una o più giornate che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, devono essere scontate nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato abbia cambiato squadra;

- tutti i provvedimenti si considerano conosciuti alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito www.calciomania2013.com ;

- le comunicazioni scritte o telefoniche della A.S.D. CalcioMania 2013 hanno immediata esecutività.

Art. 44 - PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di ammonizione o diffida si prescrivono al termine del campionato in cui sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica o inibizione per una o più giornate si prescrivono al termine della prima stagione successiva a quella in cui sono state inflitte.

Le sanzioni disciplinari e pecuniarie delle squadre si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva in cui sono state inflitte.

Art. 45 - IMPUGNABILITA' DELLE SANZIONI

Le sanzioni erogate dagli organi disciplinari sono impugnabili in base alle norme previste per la presentazione dei reclami, escluso quanto segue.

Salvo documentabili errori di fatto o di persona non possono essere impugunate le seguenti sanzioni:

- a) le squalifiche per 1 (una) giornata di gara,
- b) le squalifiche o inibizioni fino a 15 giorni;
- c) le ammende per inadempienze formali;
- d) le ammende (comunque motivate) fino a € 25

L'aggravamento delle sanzioni disciplinari, in sede di ricorso, può essere richiesto solo dagli Organi della A.S.D. CalcioMania 2013.

L'impugnabilità dei provvedimenti non ne sospende l'esecutività.

Art. 46 - RIABILITAZIONE

I tesserati colpiti da provvedimento di squalifica a tempo o inibizione possono inoltrare la richiesta di riabilitazione nei seguenti casi:

- a) che la sanzione sia superiore ai 2 (due) mesi;
- b) che il richiedente abbia scontato minimo la metà della stessa;
- c) che il richiedente non sia recidivo per la sanzione in atto e che non abbia avuto in precedenza atto di riabilitazione;
- d) che abbia sempre tenuto durante la sospensione un comportamento corretto verso tutti i tesserati.

Art. 47 - ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Gli organi disciplinari agiscono in piena autonomia rispetto agli altri organi della A.S.D. CalcioMania 2013; le persone preposte agli Organi disciplinari durante il loro mandato possono essere rimosse dall'incarico:

- a) su loro richiesta;
- b) per comprovate irregolarità di funzionamento dell'Organo cui sono preposte;
- c) in caso di ingiustificate assenze che ritardino la omologazione delle gare.

Sono organi disciplinari: la Commissione Giudicante o il Giudice Unico Sportivo; la Commissione Giudicante o il Giudice Unico Sportivo sono nominati dal Presidente della A.S.D. CalcioMania 2013.

La C.G. o il G.S. hanno competenze per:

- a) la regolarità e l'omologazione delle gare;
- b) la posizione dei giocatori e dei dirigenti che hanno preso parte alla gara;
- c) le sanzioni disciplinari da adottare in base ai referti di gara stilati dagli arbitri;
- d) la regolarità dei tesseramenti;
- e) gli illeciti sportivi;

In seconda istanza la competenza sui reclami e i ricorsi avverso le decisioni uscite sul sito Internet e sul Comunicato Ufficiale possono estendersi anche all'intervento di terze persone incaricate di svolgere le dovute indagini necessarie a documentare le veridicità dei reclami pervenuti, ivi compresi eventuali confronti. Qualora la squadra dovesse rifiutare la convocazione del G.S. il fatto verrà considerato come rinuncia al prosieguo del ricorso presentato.

Art. 48 - PROCEDURA D'URGENZA

Nello svolgimento di tornei a breve durata tutte le procedure disciplinari sono considerate "d'urgenza" e per tanto tutti i tempi verranno ridotti in base alla comunicazione che la A.S.D. CalcioMania 2013 darà nelle circostanze.

Art. 49 - TABELLE PUNTEGGI DISCIPLINA

Per determinare nei vari campionati la classifica della disciplina si applicano i seguenti punteggi:

- sanzioni a carico delle squadre
- a) **10 punti** ----- ammonizione e deplorazione
- b) **16 punti** ----- ammende (per ogni € 10 o frazione)
- c) **30 punti** ----- punizione della perdita della gara
- sanzioni a carico dei tesserati
- d) **1 punto** ----- ammonizione
- e) **2 punti** ----- diffida
- f) **3 punti** ----- squalifica (per ogni giornata esclusa somma di ammonizioni)
- g) **5 punti** ----- squalifica a tempo determinato (una giornata)
- h) **10 punti** ----- squalifica a tempo determinato (15 giorni)
- i) **20 punti** ----- squalifica a tempo determinato per ogni mese

Art. 50 - VIOLAZIONI CHE IMPEDISCONO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA

Le squadre che si rendono responsabili di quanto segue:

- mancata presentazione della squadra;
- presentazione della squadra in campo oltre il tempo massimo di attesa;
- altre violazioni che impediscano l'effettuazione o prosecuzione della gara, sono punite con la perdita della gara e con le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento di disciplina.

In caso di più infrazioni, alle squadre deve essere applicata la sanzione più grave, eventualmente aggravata: l'aggravante non può essere superiore al 50 % della sanzione originaria prevista.

Art. 51 - ILLECITO SPORTIVO SQUADRE

Le squadre che si rendono responsabili di "illecito sportivo" sono punite con l'ammenda di € 100. Gli organi disciplinari possono deliberare, in base alla gravità o alla reiterazione dei comportamenti posti in essere dalle squadre l'esclusione dal campionato della squadra.

Nell'ipotesi di omessa denuncia di illecito sportivo, la squadra inadempiente, qualora il comportamento non raffiguri in se partecipazione o complicità nell'illecito, è punita con l'ammenda di € 50.

Art. 52 – COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI

I tesserati responsabili di violazione ai REGOLAMENTI sono puniti con le seguenti sanzioni:

- a) somma ammonizioni nella stessa gara 1 gg.
- b) somma ammonizione in gare diverse (in Campionato dopo 3 amm., nei Tornei dopo 2 amm.) 1 gg.
- c) proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti dell'arbitro da 1 a 3 gg.
- d) offese/ingiurie da 1 gg a 2 mesi.
- e) atti gravemente offensivi (sputi) da 1 a 3 mesi.

Nel caso i punti d - e siano posti in essere nei confronti degli Arbitri o Dirigenti della A.S.D. CalcioMania 2013 il G.S. ha la facoltà di aumentare la sanzione fino a un massimo del 100%.

Art. 53 - ILLECITO SPORTIVO

I tesserati che si rendono colpevoli di illecito sportivo saranno puniti con la squalifica non inferiore ai sei mesi. Il G.S. può deliberare in base alla gravità e alle reiterazioni dei comportamenti posti in essere il ritiro del tesserino per la stagione sportiva in corso.

Nell'ipotesi di omessa denuncia "qualora non si raffiguri la partecipazione o complicità nell'illecito sportivo" i tesserati sono puniti con la sanzione della squalifica per due mesi.

Art. 54 - COMPORTAMENTI VIOLENTI DEI TESSERATI

I tesserati che sono responsabili di comportamenti violenti sono puniti con le seguenti sanzioni:


- a) atteggiamenti minacciosi semplici da 2 a 4 gg.
- b) atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi da 3 gg. a 2 mesi
- c) scorrettezza in azione di gioco da 1 a 4 gg.
- d) scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso da 2 gg a 4 mesi
- e) atto di violenza in azione di gioco da 1 a 3 mesi
- f) atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso da 4 mesi ad 1 anno
- g) atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione da 8 mesi a 2 anni
- h) atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse da 2 a 4 anni

Nel caso i comportamenti violenti (schiacci, pugni, calci, testate, sputi, spintoni) siano commessi nei confronti dell'Arbitro o Dirigenti della A.S.D. CalcioMania 2013 la sanzione sarà da 6 mesi a 5 anni (sanzione maggiore in caso di comportamento recidivo).

L'entità massima delle sanzioni di squalifiche non può comunque superare i 5 anni.

Il Giudice Sportivo sarà molto severo con chi sarà responsabile di comportamento violento. L'A.S.D. CalcioMania 2013 si riserva la facoltà di escludere dal prosieguo del Campionato o di sospendere per più turni TUTTI gli elementi di quella squadra i cui tesserati dovessero rendersi responsabili di atteggiamenti violenti che coinvolgessero più elementi della società stessa nonché della società avversaria (rissa o simili).

Ricordiamo a tutti che, in virtù della "Clausola Compromissoria" esistente fra i soci, è possibile denunciare alle Autorità Giudiziarie un altro socio della A.S.D. CalcioMania 2013 soltanto dopo averne fatto richiesta al Presidente dell'Associazione (in tal caso i soci coinvolti saranno sospesi dall'attività) anche in presenza di un comportamento violento.



ASD CalcioMania 2013
Il Presidente

Alberto Lombardi